



Circolare n. 029/2015 – Prot. n. 246/2015 del 28/07/2015

Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziogreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00186 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via di San Basilio, 72
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

*Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it - info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581*



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via Giacomo Barzellotti, 5
00136 Roma
presidente@tecnologiaalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it

Circolare n. 029/2015 – Prot. n. 246/2015

Roma, 28 luglio 2015

Oggetto: Informativa approvazione al Senato del Disegno di Legge delega per l'attuazione delle nuove direttive comunitarie in materia di appalti (AS 1678).

Cari Presidenti,

In data 18 giugno u.s. il Senato ha provveduto all'approvazione del testo di DDL contenente delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti e concessioni nel settore ordinario e speciale, nonché per il riordino della relativa disciplina attualmente in vigore, in adeguamento al nuovo quadro normativo comunitario (si veda Allegato).

Già in occasione dell'audizione dello scorso 15 gennaio, la Rete delle Professioni Tecniche aveva provveduto a segnalare alla VIII Commissione per i Lavori Pubblici alcune richieste di modifica del DDL in discussione, molte delle quali avevano trovato accoglimento già all'interno di un nuovo testo-base proposto dai relatori.

Come è noto, la riforma porterà alla creazione di un unico "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione", con conseguente abrogazione della disciplina in materia attualmente in vigore, nonché all'emanazione di un nuovo Regolamento attuativo, sostitutivo del D.P.R. 207/2010.

Dall'analisi dell'attuale testo del Disegno di Legge emergono i seguenti aspetti di fondamentale interesse in tema di lavori pubblici e, in particolare, di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, molti dei quali rappresentano una risposta efficace o, quanto meno, iniziale, alle istanze promosse e alle problematiche sollevate dai professionisti tecnici in relazione alle tematiche oggetto del provvedimento.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it - info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Quanto ai principi di ordine generale, formulati in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria di recente emanazione, il testo del DDL rafforza la necessità di ricorrere in via principale al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, limitando il ricorso al criterio del prezzo più basso alle sole ipotesi espressamente disciplinate dalla legge e in relazione a specifiche soglie di valore (cfr. punto aa del nuovo testo).

È invocata, altresì, la necessità di determinare modalità "più agevoli" di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, specialmente per gli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie.

Fra gli obiettivi fondamentali della Delega emergono con chiarezza la riduzione del numero di stazioni appaltanti, da realizzare principalmente, per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso forme di aggregazione o centralizzazione della committenza quanto meno regionali o a livello di provincia autonoma ovvero, per appalti sotto soglia ma di valore superiore ai 100mila euro, ricorrendo ad aggregazioni di livello sub-provinciale (cfr. punto v).

Il testo attuale accoglie e valorizza le richieste della Rete di promuovere la suddivisione in lotti degli appalti pubblici e la partecipazione alle gare dei professionisti di giovane età.

Al fine, infatti, di agevolare e consentire l'effettivo accesso al mercato delle PMI, delle start-up e dei giovani professionisti, con particolare riguardo agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, rimane fermo il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti. La dimensione degli appalti e il valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise, pertanto, dovranno essere necessariamente adeguati a garantire la partecipazione effettiva dei soggetti "deboli", mentre apposite misure premiali verranno istituite ed adottate a favore delle stazioni appaltanti che si impegnino a favorirne la partecipazione (cfr. punto qq del nuovo testo).

Ostacoli concreti all'accesso al mercato, tuttavia, continueranno a sussistere in larga misura fintanto che non saranno aboliti i requisiti "quantitativi" per la partecipazione dei professionisti agli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 263 del Regolamento attualmente in vigore.

Una speranza di intervento sul punto, tuttavia, sembra emergere dal nuovo testo, laddove fra gli obiettivi della riforma è previsto espressamente quello di definire – e pertanto ridefinire, dove necessario – i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, organizzativa e professionale degli operatori economici, "tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti" (cfr. punto m).

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it - info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Sempre in tema di tutela della concorrenzialità, viene rafforzata la funzione di controllo della stazione appaltante e parzialmente recepita la richiesta della Rete diretta a una maggiore “terzietà” nei rapporti fra esecutore e concessionario, attraverso l’introduzione del divieto di cumulo fra il ruolo di contraente generale, negli appalti aggiudicati con tale formula, e quello di responsabile o direttore dei lavori, con esplicita estensione di tale incompatibilità anche ai soggetti collegati al contraente stesso.

A ulteriore disciplina degli appalti aggiudicati a contraente generale, è prevista la creazione di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire i ruoli, rispettivamente, di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore. L’iscrizione a tale albo, da istituirsi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sarà subordinata al possesso di adeguati requisiti di moralità, di competenza e professionalità e la nomina dei candidati avverrà mediante pubblico sorteggio da una lista di soggetti “indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire” (cfr. punto ff).

Al fine di una maggiore semplificazione delle procedure di validazione dei progetti, il nuovo testo prevede che venga stabilita una soglia di importo al di sotto della quale la validazione dovrà essere svolta direttamente dal RUP. Viene, altresì, introdotto il divieto di svolgimento contemporaneo delle attività di validazione e di quelle di progettazione, al fine di evitare potenziali conflitti di interesse.

Inoltre, si segnala l’introduzione, nel nuovo testo, di uno specifico obbligo rispettare la normativa in materia di contabilità esecutiva e di collaudo prevista per gli appalti pubblici anche per i soggetti che realizzano infrastrutture o insediamenti produttivi privati di natura strategica e di preminente interesse nazionale.

Oltre a prevedere una maggiore valorizzazione della fase progettuale dei lavori pubblici, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell’opera e il ricorso ai concorsi di progettazione, il Legislatore conferma la propria attenzione verso una delle problematiche segnalate con maggiore urgenza dalla Rete già in occasione dell’audizione dello scorso gennaio, intervenendo a limitare il ricorso all’appalto integrato ai soli casi in cui il contenuto innovativo e tecnologico dei lavori sia notevole e superi in valore il 70% dell’importo totale dei lavori. A tal fine, tuttavia, il nuovo testo della delega prevede la necessità di provvedere “di norma” alla messa a gara del solo progetto esecutivo, mentre nessun riferimento è fatto in questa sede al progetto definitivo (cfr. punto gg).

Recependo ulteriormente le richieste della Rete, inoltre, il DDL è intervenuto a escludere il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo più basso negli affidamenti di servizi attinenti

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it - info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

all'ingegneria e architettura e, più in generale, per tutti gli affidamenti aventi ad oggetto servizi "di natura tecnica".

Fra gli obiettivi di preminente interesse per le professioni tecniche, da perseguire attraverso il riordino normativo della disciplina attualmente in vigore in materia di appalti e concessioni pubbliche, è posto accento sul divieto generale di ricorrere ad affidamenti in deroga alle procedure ordinarie, con la sola eccezione costituita dalle emergenze di protezione civile riconducibili a calamità naturali, in cui dovranno essere previsti in ogni caso adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva all'affidamento (punto g).

Rimane fermo, altresì, l'intento di limitare il ricorso alle varianti progettali in corso d'opera. A tal fine, il nuovo DDL prevede che si debba dettagliatamente distinguere tra "variazioni sostanziali e non sostanziali", in particolar modo nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli infrastrutture e agli insediamenti produttivi privati di natura strategica e di preminente interesse nazionale. Ogni variante, pertanto, dovrà essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, in ogni caso, dovrà essere debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, prevedendo la possibilità per il committente di procedere alla rescissione del contratto qualora le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, e "garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione".

In tema di affidamenti in house fra enti del settore pubblico, il testo definitivo continua a prevedere, come da richiesta dei professionisti tecnici, la necessità di assicurare adeguati livelli di pubblicità e trasparenza in tali ipotesi di affidamento, assoggettando ai medesimi principi anche gli affidamenti fra enti in posizione di controllo o di collegamento con altri enti (cfr. punto tt).

In aggiunta a quanto già recepito in precedenza, inoltre, il DDL prevede ora l'istituzione a cura dell'ANAC di un elenco di degli enti aggiudicatori di affidamenti in house, la cui iscrizione rappresenta un requisito fondamentale per procedere all'affidamento diretto sotto propria responsabilità.

Adeguati livelli di pubblicità sono richiesti, altresì, per le gare sotto soglia comunitaria e per le procedure semplificate di aggiudicazione, in cui deve necessariamente essere assicurata una valutazione comparativa fra più offerte, in numero almeno pari a cinque (cfr. punto dd del nuovo testo). Quanto alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, viene rimarcato il carattere esclusivamente eccezionale di tale procedura, esperibile nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

È confermata anche l'introduzione del meccanismo basato del dibattito pubblico, di stampo francese, a cui parteciperanno le comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it - info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

progetti infrastrutturali, aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio, nonché di una procedura specifica e semplificata per l'acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per la realizzazione delle opere (punto ggg).

Al fine di assicurare una vigilanza più adeguata dei nuovi standard di trasparenza e concorrenzialità previsti in materia di appalti e concessioni, è confermato il rafforzamento del ruolo dell'Autorità anticorruzione, a cui andranno attribuite funzioni più ampie anche al fine di "promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, facilitazione allo scambio di informazioni fra le stazioni appaltanti", nonché appositi poteri "di deterrenza" previsti in aggiunta a quelli di controllo, raccomandazione, intervento cautelare e sanzionatori già previsti nel precedente testo della Legge delega.

In tale prospettiva, presso l'Autorità verrà istituito un albo nazionale e obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti e concessioni pubbliche, a pieno e convinto recepimento dal parte del Legislatore delle istanze della Rete sulla necessità di garantire il più efficacemente possibile la natura mista e indipendente delle stazioni appaltanti, soprattutto negli affidamenti caratterizzati da margini particolarmente ampi di discrezionalità (cfr. punto cc).

La disciplina generale per la tenuta dell'albo, da adottare a cura dell'ANAC, dovrà prevedere gli specifici requisiti di moralità, competenza e professionalità dei candidati "nello specifico settore cui si riferisce il contratto" nonché le cause di incompatibilità e cancellazione dallo stesso, mentre l'assegnazione alle singole commissioni avverrà sulla base di pubblico sorteggio da un lista contenente candidati in numero almeno doppio rispetto a quello dei componenti la futura stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.

Rientra fra i compiti "delegati" al Governo, altresì, quello di provvedere alla revisione dell'attuale sistema delle qualificazioni professionali in base a criteri idonei a garantirne la massima trasparenza e omogeneità. A tal fine, il nuovo DDL prevede l'introduzione di misure premiali soggette ad apposita disciplina generale stabilita dall'ANAC, le quali - come richiesto dalla Rete e recepito nel testo approvato dal Senato - saranno "connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi" (cfr. punto nn).

Tali attestazioni, tuttavia, saranno soggette a decadenza per gli operatori coinvolti in procedure fallimentari, mentre saranno solo sospese in caso di concordato "con riserva" o "con continuità aziendale".

Nella prospettiva di semplificare ulteriormente le procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti di certificazione, è confermata l'istituzione di banca dati unica e centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it - info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

trasporti, mentre è stata introdotta nella Delega la necessità di provvedere alla revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass (cfr. punto r).

Rimane ferma anche la volontà del legislatore di istituire un apposito sistema di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, sempre gestito dall'ANAC e finalizzato a valutare l'effettiva capacità tecnica e organizzativa dei committenti, sulla base di parametri obiettivi (cfr. punto t).

In tema di avvalimento e, in particolare, al fine di limitare il ricorso all'avvalimento "a cascata", continua a prevedersi l'esigenza di revisione complessiva della disciplina, volta principalmente a rafforzare gli strumenti di verifica circa "l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto", escludendo che possa formare oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessaria all'esecuzione della prestazione da affidare.

A fronte delle molte richieste accolte dal nuovo testo della Legge delega, il testo continua a non prevedere alcuna misura diretta a favorire l'affidamento delle attività di progettazione, direzione e collaudo a soggetti esterni all'Amministrazione, come invece richiesto dalla Rete per far fronte all'esigenza di una maggiore valorizzazione delle attività libero-professionali e, al tempo stesso, per garantire una qualità più elevata della progettazione e lo svolgimento in tempi più brevi delle procedure di istruttoria di competenza della Pubblica autorità.

Al contrario, si è scelto di non introdurre alcun limite alla possibilità della P.A. di optare per la "progettazione interna". Le richieste della Rete di prevedere, quanto meno, il possesso obbligatorio da parte della P.A. di strumentazione, copertura assicurativa e requisiti di professionalità adeguati alla tipologia di prestazione da eseguire, pertanto, rimangono al momento inattese.

Nessun riferimento, inoltre, alla necessità evidenziata dalla RPT di chiarire e promuovere il ruolo dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), nonché di attribuire a tale ente una competenza esclusiva in materia di semplificazione, stesura e aggiornamento delle norme e delle specifiche tecniche in materia di appalti e concessioni pubbliche.

Per i concessionari di lavori pubblici o di servizi pubblici, il nuovo testo prevede espressamente l'obbligo di ricorrere alle procedure di gara ad evidenza pubblica per tutti gli affidamenti di valore superiore ai 150mila euro, con esclusione delle sole concessioni affidate con finanza di progetto o con gare ad evidenza pubblica aggiudicate in base al diritto dell'Unione europea.

Analizzando complessivamente il testo attuale del DDL, infine, si ha l'impressione che gli obiettivi delineati dal legislatore, seppure perfettamente in linea con le importanti novità previste dalle Direttive UE, presentino un contenuto generico al punto da rischiare di compromettere

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it - info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

l'efficacia della riforma in fase di attuazione della delega da parte del Governo, a cui di fatto si attribuisce ampia discrezionalità nella scelta di tali strumenti attuativi.

Sempre cercando di valutare in prospettiva l'efficacia concreta della delega all'esame, si confida che la "drastica riduzione e razionalizzazione" del complesso normativo di riferimento, di cui al punto c), sia realizzata in maniera quanto più effettiva possibile, prediligendo lo strumento del regolamento per disciplinare i contenuti di natura più specificamente tecnica della disciplina oggetto di riforma.

Al tempo stesso, ci si augura che, fra i numerosi obiettivi della riforma, anche il processo di accorpamento delle centrali di committenza nonché l'istituzione dei nuovi albi presso l'ANAC possano trovare effettiva attuazione senza "nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", come previsto dalla norma all'art. 1.9.


La Rete delle Professioni Tecniche, ad ogni modo, continuerà a seguire l'iter parlamentare del provvedimento, nell'auspicio di poter essere presto nuovamente audita alla Camera dei Deputati in occasione dell'ultimo step di approvazione legislativa.

In allegato il testo del Disegno di Legge Delega AS 1678.

Cordialmente


IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Sisti)



IL COORDINATORE

(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it - info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 18 giugno 2015, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo:*

Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24

dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell’Unione europea:

a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall’articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

b) compilazione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecu-

zione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa;

d) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche;

e) recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive;

f) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;

g) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;

h) riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

i) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;

l) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione:

1) individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;

2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi, sia mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla lettera *r)*, sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in

materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;

3) assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice;

4) imponendo il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicataria in relazione agli appalti assegnati;

5) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi;

m) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti;

n) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;

o) attribuzione all'ANAC di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di

sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;

p) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera *o)*, l'ANAC, immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni;

q) previsione che il regolamento di cui alla lettera *lll)* disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura;

r) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità;

s) previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara

unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti;

t) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;

u) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto di CONSIP Spa, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico;

v) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera *t)*, con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma e, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, aggiudicati da comuni non capoluogo di provincia, livelli di aggregazione subprovinciali definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti;

z) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in

corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla rescissione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione;

aa) utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo», regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

bb) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera *aa)*, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio

di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

cc) creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo:

1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo;

2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;

3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento;

dd) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte in numero almeno pari a cinque, nonché un'adeguata rotazione degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza;

ee) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti

di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato, e prevedendo altresì che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;

ff) creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;

gg) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, nonché escludendo, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del

prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

hh) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, e assicurando comunque l'entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa;

ii) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione;

ll) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

mm) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;

nn) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e

verifica delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, anche introducendo misure di premialità, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;

oo) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;

pp) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali, ma riducendone il costo;

qq) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara;

rr) introduzione di disposizioni che, al verificarsi dei casi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabiliscano che il presidente dell'ANAC, prima di applicare quanto previsto dal citato articolo 32, prescriva alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per procedere in autotutela per la gara, fissando un tempo definito per la decisione;

ss) valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, co-

munque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

tt) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti *in house*, prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house* ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti. La domanda di iscrizione consente all'ente aggiudicatore, sotto la propria responsabilità, di conferire all'ente con affidamento *in house*, o soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento, appalti o concessioni mediante affidamento diretto;

uu) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

vv) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

zz) disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro;

aaa) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

bbb) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità

alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;

ccc) previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica, nonché, per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE;

ddd) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche;

eee) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto;

fff) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto;

ggg) previsione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio, nonché previsione di una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un'opera che sia semplice, vincolante e non modificabile nel tempo;

hhh) introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in

sede di offerta sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto; l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti;

iii) espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera *b)*;

iii) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice di cui alla lettera *b)*, ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

mmm) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera *iii)*, anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgi-

mento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli *standard* internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Le modalità operative delle consultazioni devono prevedere, oltre che incontri collegiali, anche la presentazione, da parte delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazione in merito ai principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e del parere del Consiglio di Stato che si pronunziano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comuni-

cazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo anche in mancanza di nuovo parere. Per il computo dei termini per l'espressione dei predetti pareri parlamentari si applica l'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

6. Il regolamento di cui al comma 1, lettera *III*), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il suddetto divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all'articolo 129, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.

9. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

IL PRESIDENTE